



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2009/0107(COD)

26.2.2010

EMENDAMENTI 20 - 27

Progetto di relazione
Evgeni Kirilov
(PE438.425v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

Proposta di regolamento – atto modificativo
(COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

AM\806043IT.doc

PE439.242v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegReport

Emendamento 20
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) In considerazione delle circostanze eccezionali e visto l'impatto grave e senza precedenti dell'attuale crisi economica e finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è necessaria una quota supplementare di prefinanziamento per il 2010 per gli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi, al fine di consentire un flusso monetario regolare e di facilitare i pagamenti ai beneficiari nel corso dell'attuazione dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero provvedere alla tempestiva pubblicazione on-line di informazioni relative ai grandi progetti e a progetti con un costo compreso tra i 25 e i 50 milioni di EUR, compreso l'accesso diretto ai documenti relativi al progetto, quali la domanda, lo studio di fattibilità, l'analisi costi-benefici e la valutazione d'impatto ambientale, non appena possibile dopo che la Commissione ha ricevuto una richiesta di finanziamento da parte di uno Stato membro e prima che essa prenda una decisione in merito. Lo scopo di detta pagina web della Commissione è di facilitare la presentazione di osservazioni in merito a tali progetti.

Or. en

Emendamento 21
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 39

Testo della Commissione

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese comprendenti una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica, con obiettivi chiaramente identificati e il cui costo totale supera i 50 milioni di EUR (in appresso denominato: "grande progetto")."

Emendamento

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese comprendenti una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica, con obiettivi chiaramente identificati e il cui costo totale supera i **25 milioni di EUR nel caso di progetti in campo ambientale e i 50 milioni di EUR in altri ambiti** (in appresso denominato: "grande progetto")."

Or. de

Emendamento 22
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 40 – alinea

Testo della Commissione

"In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o le autorità di gestione forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:"

Emendamento

"In merito ai grandi progetti **e a progetti con un costo compreso tra i 25 e i 50 milioni di EUR**, lo Stato membro o le autorità di gestione forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:"

Or. de

Emendamento 23
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;

Emendamento

a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, **microcrediti** e fondi per mutui;

Or. de

Emendamento 24
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33, viene effettuata un'analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e sull'impatto previsto della revisione, anche sulla strategia del programma operativo. I risultati delle valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione."

Emendamento

"3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33, viene effettuata un'analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e sull'impatto previsto della revisione, anche sulla strategia del programma operativo **e sull'impatto previsto sugli obiettivi dell'Unione europea in materia di protezione del clima**. I risultati delle valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione."

Emendamento 25
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un'operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest'ultima, entro **cinque** anni dal completamento dell'operazione, non subisce modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che alterano la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurano un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

Le operazioni che ricevono un contributo del FSE sono considerate come non atte a mantenere tale contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento secondo le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato e subiscono una modifica sostanziale causata dalla cessazione dell'attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme. Gli Stati membri possono ridurre i termini stabiliti nel primo sottoparagrafo a **tre** anni in caso di mantenimento di un investimento o di creazione di posti di lavoro da parte di PMI."

Emendamento

"1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un'operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest'ultima, entro **dieci** anni dal completamento dell'operazione, non subisce modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che alterano la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurano un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

Le operazioni che ricevono un contributo del FSE sono considerate come non atte a mantenere tale contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento secondo le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato e subiscono una modifica sostanziale causata dalla cessazione dell'attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme. Gli Stati membri possono ridurre i termini stabiliti nel primo sottoparagrafo a **cinque** anni in caso di mantenimento di un investimento o di creazione di posti di lavoro da parte di PMI."

Emendamento 26
Franz Obermayr

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1– punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono ridurre i termini stabiliti nel primo sottoparagrafo a tre anni in caso di mantenimento di un investimento *o* di creazione di posti di lavoro da parte di PMI."

Emendamento

Gli Stati membri possono ridurre i termini stabiliti nel primo sottoparagrafo a tre anni in caso di mantenimento di un investimento ***in PMI, in particolare in caso*** di creazione di posti di lavoro da parte di PMI."

Or. de

Emendamento 27
Franz Obermayr

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, ***siano individuate irregolarità grazie a controlli realizzati dallo*** Stato membro, si applica l'articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza."

Emendamento

"Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, ***lo*** Stato membro ***abbia individuato irregolarità e vi abbia posto rimedio***, si applica l'articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza."

Or. de